



## TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE

seconda sezione civile

**R.P.U. 42-1/2023**

### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Gianpaolo FABBRO	Presidente
dott.ssa Annalisa BARZAZI	Giudice relatore
dott. Gianmarco CALIENNO	Giudice

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

di apertura della liquidazione controllata dei beni di PIUBELLO S.A.S. DI MASSIMO PIUBELLO & C (C.F. 01082110931) con sede a Tavagnacco (Udine), in Via Palladio 76 e del socio accomandatario MASSIMO PIUBELLO (C.F. PBLMSM61A18L483M), residente a Tricesimo (Udine), in Via Cividale n. 160/C;

letto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, o, in subordine, della liquidazione controllata di Piubello s.a.s. di Massimo Piubello & C., proposto ai sensi degli artt. 40, 41, 268 CCII da Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia s.p.a., con sede a Udine, con l'avv. Alberto Cirio, domiciliatario;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 27, c. 2 CCII;

ritenuta la legittimazione dell'istante, titolare del credito alla restituzione del finanziamento accordato alla società, munito di titolo esecutivo in forza del quale ha infruttuosamente esperito procedimenti di esecuzione mobiliare e presso terzi;



rilevato che la società debitrice è stata cancellata dal Registro delle Imprese, d'ufficio, in data 24.11.2022;

letto l'art. 33 CCII, a mente del quale la liquidazione giudiziale può essere aperta entro l'anno dalla cessazione dell'attività del debitore, che, per gli imprenditori, coincide dalla cancellazione della società dal Registro delle Imprese;

rilevato che è stata disposta la convocazione anche del socio Massimo Piubello, in ragione di quanto disposto dagli artt. 256, 270 CCII, secondo i quali la sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata nei confronti di una società di persone produce l'apertura della medesima procedura anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili;

rilevato che la società debitrice è stata cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese ai sensi del D.P.R. n. 247/2003, dunque per la sua inoperatività, con provvedimento del conservatore;

rilevato che in udienza il socio ha dichiarato che: -la società svolgeva in concreto attività di produzione di abbigliamento sportivo e di organizzazione di manifestazioni sportive e culturali; - l'altro socio sig. Renzo Piubello, accomandante, era suo padre ed è deceduto in data 14.10.2021; -la società da quattro anni è di fatto inattiva e l'ultima dichiarazione dei redditi depositata dalla società è quella relativa al periodo d'imposta 2018; -i debiti della società ammonterebbero ad oltre € 150.000,00 e creditori sarebbero, oltre ad Agenzia delle Entrate Riscossione e Mediocredito, altri istituti bancari;

rilevato che il sig. Piubello ha depositato i bilanci relativi agli esercizi 2016, 2017, 2018, dai quali emergono valori di attivo, debiti e ricavi largamente inferiori a quelli richiesti per l'apertura della liquidazione giudiziale; il valore "sotto soglia" dei ricavi trova conferma nelle dichiarazioni dei redditi depositate dalla società per i periodi d'imposta corrispondenti;

ritenuto che la successiva cancellazione della società consenta di ritenere che la situazione rappresentata dai bilanci prodotti non sia significativamente mutata quanto ai valori dei citati parametri necessari ai fini dell'apertura della procedura maggiore;

ritenuto, pertanto, che l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale debba essere respinta;



rilevato che l'art. 33 CCII non è stato richiamato in relazione alla liquidazione controllata, atteso che il rinvio operato, nei limiti della compatibilità, dall'art. 270 CCII si riferisce alle disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III (contenute nella sezione II, artt. 40-53);

ritenuto che l'omesso richiamo non possa però precludere l'apertura della liquidazione controllata della società già cancellata dal Registro delle Imprese, entro l'anno dalla cancellazione;

ritenuto, infatti, che il legislatore del codice della crisi abbia disciplinato la liquidazione controllata sul modello della procedura maggiore, come evidenziato, oltre che dal concreto avvicinamento delle discipline, dalla collocazione dell'istituto nel capo IX del Titolo V, *Liquidazione giudiziale*, che rimarca l'omogeneità degli istituti;

ritenuto che ciò giustifichi l'applicazione analogica della disposizione di cui all'art. 33 CCII, la cui *ratio* è ravvisata dalla dottrina nel contemperamento dell'esigenza di mantenere la tutela concorsuale dei creditori dell'imprenditore anche oltre la cessazione dell'impresa con la necessità di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche;

ritenuto che la società debitrice si trovi in stato di sovraindebitamento, non essendo in grado di soddisfare regolarmente le sue obbligazioni nei confronti degli istituti bancari e dell'erario;

rilevato che, come sopra ricordato, il legale rappresentante della società debitrice ha dichiarato che i debiti sociali superano l'importo di € 150.000,00;

ritenuto che, anche se l'art. 270 c. 4 CCII prevede testualmente che l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale avvenga a cura del liquidatore, dal momento che l'adempimento non può essere eseguito che dalla cancelleria, risulti inutile onerare il liquidatore di proporre un'istanza alla cancelleria per tale incumbente, unica attività dallo stesso esigibile;

### **P.Q.M.**

visti gli artt. 2, 50, 269, 270 CCI:

-rigetta l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;

-dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni di PIUBELLO S.A.S. DI

MASSIMO PIUBELLO & C (C.F. 01082110931) con sede a Tavagnacco (Udine), in Via Palladio



76 e del socio accomandatario MASSIMO PIUBELLO (C.F. PBLMSM61A18L483M), residente a Tricesimo (Udine), in Via Cividale n. 160/C;

-nomina quale Giudice Delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;

-nomina liquidatore la dott.ssa Sandra Del Dò (DLDSDR73T47L483B), con studio in Colloredo di Montalbano (Udine), in Via Brazzacco n. 68;

-ordina alla società debitrice il deposito entro sette giorni della documentazione di cui all'art. 270 c. 2 lett. c) CCI;

-assegna ai terzi, che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo della posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI; si applica l'articolo 10, comma 3 CCI;

-ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione dal liquidatore;

-manda alla cancelleria per l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale di Udine;

-dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata alla società debitrice e al socio e comunicata al liquidatore;

-dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Udine, 1 giugno 2023.

Il Giudice estensore

dott.ssa Annalisa Barzazi

Il Presidente

dott. Gianpaolo Fabbro

